

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004

Scrittura privata non autenticata

L'anno 2026 addì 30 gennaio, presso la sede del Comune di Campiglione Fenile,

TRA

Il Comune di Campiglione Fenile, con sede legale in Piazza San Germano n.5, codice fiscale 01340750015, rappresentato dal Sindaco Arch. Re Luca;

E

La Dott.ssa Nicoletti Lucrezia, nata a Pinerolo il 20.08.1996, residente in Perosa argentina, Viale Della Pineta 12, C.F. NCLLRZ96M60G674D, dipendente del Comune di Pinasca

PREMESSO

- la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia è prestatore di lavoro subordinato con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il Comune di Pinasca;
- che il Comune di Campiglione Fenile ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia è stata autorizzato all'impiego presso il Comune di Campiglione Fenile, in eccedenza rispetto la prestazione di lavoro svolta nell'amministrazione comunale cui dipende, per un rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, per il periodo dal 01.02.2026 al 30.06.2026 ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004;
- che l'art. 1, comma 557, della l. 311/2004, prevede: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- che con determina del responsabile del servizio finanziario del Comune di Campiglione Fenile n. 16 del 27/01/2026, si è previsto l'impiego della la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, dal 01.02.2026 al 30.06.2026, salvo proroga, per massimo n. 3 ore settimanali in modalità da remoto da concordarsi con la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia per l'espletamento di funzioni attinenti l'area finanziaria;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Campiglione Fenile, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/ la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze di garantire i servizi, anche di carattere essenziale,

relativi all'ufficio finanziario come meglio motivati nella determina del responsabile dei servizio finanziario n 16 del 27/01/2026.

Il rapporto di impiego presso il Comune di Campiglione Fenile, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta presso l'amministrazione comunale di Pinasca, di cui è dipendente la Dott.ssa Nicoletti Lucrezia è subordinato all'autorizzazione del Comune di Pinasca, per quanto previsto dall'art. 53, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro con il Comune di Campiglione Fenile può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 01.02.2026 ed avrà termine il 30.06.2026, salvo proroga, da rendere in termini espressi.

Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242, d.lgs. 276/2000;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dal Responsabile del settore competente e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative datoriali.

ART. 3

QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, LIVELLO RETRIBUTIVO

Il dipendente è inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella categoria Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D), posizione economica ex D1, qualifica di funzionario contabile, delle declaratorie del CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto regioni ed enti locali 16.11.2022.

Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di n. 3 ore settimanali per il periodo di validità del presente contratto, oltre indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, indennità spettanti a termini di contrattazione collettiva, legge e disposizioni interne dell'Ente.

ART. 4

MANSIONI - ORARIO DI LAVORO

Il dipendente viene assegnato all'area finanziaria del Comune di Campiglione Fenile.

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione intera dell'ente, all'area tecnica cui è assegnato.

E' espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 165/2001. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente, funzioni o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico. L'attribuzione, in via permanente, di mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dal citato articolo 52 è nulla, salvo l'attribuzione della differenza di trattamento economico della qualifica superiore.

L'orario di lavoro è di 3 (in numero tre) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione in modalità da remoto.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di Pinasca, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno

lavorativo presso i due enti.

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali

ART. 5

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente. In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai Responsabili di area e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con DPR 62/2013, e del codice di comportamento del comune di Campiglione Fenile riferimento protocollo n.1970 dell'anno 2018, reperibile sul sito internet istituzionale dell'ente nell'area "*amministrazione trasparente*", sezione "*atti generali*"

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

ART. 6

INCOMPATIBILITA'

Il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. 39/2013.

ART. 7

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016.

ART. 8

NORME APPLICABILI –RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9

BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Campiglione Fenile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Arch. Re Luca)

Il dipendente
(Dott.ssa Nicoletti
Lucrezia)